



**COMUNE DI SAN TAMMARO  
(PROVINCIA DI CASERTA)**

**VIA Domenico Capitelli, 35 - 81050 San Tammaro (CE)  
- Servizio SUAP -**

Ord. N° 4,2

San Tammaro 4 NOV 2017

**ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO (art. 18 legge 21.11.1981 n. 689)**

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

**Visto il processo verbale di accertamento n° 109 del 01.12.2014 elevato dalla polizia municipale del comune di San Tammaro a carico del Sig. Pascariello Gennaro, nato a ... per violazione dell'ordinanza sindacale n. 29/2010, concernente i "terreni inculti" in quanto lasciava incolto il terreno sito alla via Nazionale Appia lott. Ro.Ce.**

**Premesso che il suddetto verbale di contestazione identifica l'avvenuto accertamento, quale momento conclusivo delle indagini, alla data della stesura dello stesso;**

**Considerato che il verbale di contestazione contiene gli elementi necessari per la sua validità;**

**Preso atto che il processo verbale di accertamento è stato regolarmente notificato in data 11.12.2014 ai sensi di legge e nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24.11.1981 all'obbligato in solido, come sopra generalizzato;**

**Esaminato il rapporto ex art. 17 legge 689/1981 presentato dal locale comando di polizia municipale;**

**Preso Atto che la parte interessata non ha espresso per iscritto ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della Legge 689/1981 richiesta di essere sentita dall'autorità competente all'emanazione della sanzione amministrativa;**

**Constatato altresì che l'interessato non si è avvalso della facoltà di produrre per iscritto ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981 le memorie difensive nel termine di trenta giorni dalla notifica;**

**Dato Atto che l'interessato, inoltre, non si è avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689;**

**Ritenuto che dalla complessiva valutazione degli atti risulta provata la fondatezza degli accertamenti;**

**Rilevato che l'Ordinanza Comunale n. 29/2010 violata prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 500.00 (la sanzione obblabile corrisponde al doppio del minimo essendo più favorevole al trasgressore rispetto al terzo del massimo);**

**Ritenuto di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella misura del doppio del minimo edittale previsto, pari alla somma di € 50.00 così come previsto dall'ordinanza comunale n. 29/2010 oltre le spese di procedura e notifica per un importo di € 10.00;**

Che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della Legge 689/1981

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Visto il Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative alle Violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze Comunali approvato con delibera di consiglio comunale n. 5 del 23.05.2005

#### ORDINA

Al Sig. Pascariello Gennaro, nato a [redacted] di [redacted] provvedere al pagamento della somma complessiva di € 50.00 (cinquanta) più € 10.00 (dieci) per spese di procedura e notifica, mediante versamento a mezzo di c/c postale n° 13821814 intestato alla tesoreria comunale di San Tammaro entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto indicando nella causale "pagamento sanzione amministrativa ordinanza ingiunzione n° 42", significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione di cui all'art. 27 della Legge 689/1981.

#### AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza-Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, opposizione avanti al Giudice di Pace di S. Maria C.V., ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 e 22 bis della Legge 689/81.

Che la presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del comune di San Tammaro per 15 gg. E pubblicata sul sito web istituzionale, previo oscuramento delle generalità dell'obbligato in solido.

Dalla residenza municipale,

Istruttore Amministrativo  
(sovr. te F. Riccerillo)



Il Responsabile di Settore  
( Dr. Pietro Santillo )